

D.Lgs. 23-6-2003 n. 181

Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167.

D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 ⁽¹⁾.

Attuazione della *direttiva 2000/13/CE* concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 3 dell'*art. 1, D.L. 11 aprile 1986, n. 98*, in nota al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109* e in nota all'*art. 27, L. 1° marzo 2002, n. 39*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39*, recante delega al Governo per l'attuazione della *direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000*, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Vista la *direttiva 2001/101/CE del 26 novembre 2001*, della Commissione, con la quale viene modificata la *direttiva 2000/13/CE*, per quanto riguarda la definizione di carne;

Vista la *direttiva 2002/67/CE del 18 luglio 2002*, della Commissione, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione.

1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109*.

2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

1. ... ⁽⁴⁾.

(4) Sostituisce l'art. 2, *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109*.

3. Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati.

1. ... ⁽⁵⁾.

(5) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 3, *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109*.

4. Denominazione di vendita.

1. ... ⁽⁶⁾.

(6) Aggiunge il comma 5-*bis* all'*art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.*

5. Ingredienti.

1. ... ⁽⁷⁾.

(7) Sostituisce il comma 10 dell'*art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.*

6. Designazione degli aromi.

1. ... ⁽⁸⁾.

(8) Aggiunge i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqües* all'*art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.*

7. Quantità.

1. ... ⁽⁹⁾.

(9) Sostituisce il comma 2 dell'*art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.*

8. Termine minimo di conservazione.

1. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Sostituisce l'*art. 10, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.*

9. Data di scadenza.

1. ... ⁽¹¹⁾.

(11) Aggiunge l'*art. 10-bis, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.*

10. Sede dello stabilimento.

1. ... ⁽¹²⁾.

(12) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

11. Lotto dei prodotti.

1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le parole: «con la menzione del giorno, del mese e dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la menzione almeno del giorno e del mese».

12. Imballaggi globali.

1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 14, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

13. Prodotti sfusi.

1. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

14. Formaggi freschi a pasta filata.

1. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1, D.L. 11 aprile 1986, n. 98.

15. Designazione delle carni.

1. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) Modifica l'*allegato 1* al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109*.

16. Sanzioni.

1. ... ⁽¹⁷⁾.

(17) Sostituisce l'*art. 18, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109*.

17. Norme transitorie.

1. È consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.
